

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
2° CIRCOLO "E.Celentano" - POMPEI -
Via Civita Giuliana n. 26 - 081/8506209
Codice Scuola : NAEE220002 - C.F. 82015230632
Posta ordinaria: naee220002@istruzione.it
Posta PEC: naee220002@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.pompeisecondocircolo.edu.it
Codice univoco IPA: UFJ5EW

Prot. vedere segnatura

Data, vedere segnatura

- Spett.le Webup Marketing ADV Srls
Via Cerva 18 20122, Milano

- Al Sig. Angelo Miele
con domicilio digitale all'indirizzo Pec: webup@pec.it

- p.c. Al Dir. Gen.Ufficio Scolastico Regionale
Pec:drca@postacert.istruzione.it

Oggetto: Accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5 e seguenti del d. lgs. 14/03/2013, n. 33, ricevuto in data 08/06/2023 introidata con n. prot.2924/I.4 - Riscontro a Webup Marketing ADV Srls.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

A seguito della Sua istanza nella quale richiedeva l'accesso ai seguenti documenti:

1. *Elenco dettagliato dei posti vacanti per personale ATA e docenti, comprensivo di:*
 - a. *Punteggio di chiamata;*
 - b. *Tipologia di contratto proposto.*
 - c. *Durate e periodo del contratto.*
 - d. *Posizione in graduatoria.*
2. *Statistiche sul numero di dipendenti, distinti per personale ATA e docenti, che raggiungeranno l'età pensionabile nel corso del prossimo triennio.*
3. *Vicinanza o meno dell'istituto con mezzi di trasporto come Bus o Treni.*
4. *Se l'istituto effettua la settimana lunga (Lun – Sab) o la settimana corta (Lun – Ven)*

deduce quanto segue, premessa:

CHE il D.lgs. 33.2013 stabilisce che la pubblicazione obbligatoria dei dati e contenuti sia riferita alle tipologie di informazioni espresse nell' **"Allegato A - Struttura delle informazioni sui siti istituzionali"** di detta normativa;

CHE l'istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013, formulata dalla società in oggetto, al fine di operare indagini di mercato tese allo sviluppo di un' applicazione per **fila** ricerca di posti di lavoro disponibili negli organici scolastici, e si comunica quanto segue, per diretta competenza, anche all'USR Campania;

CHE la società in oggetto mira ad ottenere l'ostensione dei dati relativi, in generale, alla posizione, nominativamente individuata, del personale scolastico, e l'indicazione degli specifici periodi di lavoro, in base ai contratti stipulati, nonché dei punteggi dei dipendenti chiamati, in base alla loro posizione in graduatoria, al conferimento di incarichi di servizio;

CHE pur qualificata come istanza di accesso civico generalizzato, la stessa è in tutto assimilabile ad una vera e propria istanza di accesso, e soggiace necessariamente alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;

EVIDENZIATO che, al fine di ottenere visione ed estrarre copia di documenti detenuti da una P.A., è necessario formulare apposita e formale istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, *proveniente da soggetto provvisto di idoneo titolo di legittimazione attiva* a richiedere la predetta documentazione, fondata su una posizione di interesse legittimo e qualificato in tal senso (*"interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"* art. 22 comma 1 letto b) L. 241/1990), e debitamente motivata quanto alle specifiche finalità di utilizzo della documentazione di cui si richiede l'ostensione (*"La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente"* art. 25 comma 2 L. 241/1990);

RITIENUTO che la qualità della richiedente, privata società attiva sul mercato della ricerca di occasioni di lavoro, denota una finalità speculativa, commerciale ed economica sottesa all'istanza;

ACCERTATO che la predetta istanza non sia qualificabile come accesso civico generalizzato, nonostante tale *nomen iuris* le sia stato attribuito, essa dovrà essere delibata secondo il paragrafo precedente;

CONSIDERATO inoltre il potenziale rischio di lesione della privacy e della riservatezza del personale scolastico i cui dati contrattuali si richiedono, considerando che già i dati anagrafici rientrano tra quelli sensibili e non potendo si escludere che dai contratti stipulati possano desumersi ulteriori elementi informativi ancor più personali quali, ad esempio, eventuali diritti di precedenza derivanti da carichi familiari, ovvero benefici ex lege n. 104/1992;

VISTO l'art 5 bis del D.lgs 33/2013, stabilisce che l'accesso civico deve essere rifiutato, fra l'altro, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni vigenti ai sensi del GDPR 679/2016;

CHE la medesima normativa sancisce che l'accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) ;

CHE l'Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.”.

EVIDENZIATO che, al fine di ottenere visione ed estrarre copia di documenti detenuti da una P.A., è necessario formulare apposita e formale istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, proveniente da soggetto provvisto di idoneo titolo di legittimazione attiva a richiedere la predetta documentazione, fondata su una posizione di interesse legittimo e qualificato in tal senso (“*interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso*” art. 22 comma 1 lett. b) L. 241/1990), e debitamente motivata quanto alle specifiche finalità di utilizzo della documentazione di cui si richiede l'ostensione (“*La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento che lo detiene stabilmente*” art. 25 comma 2 L. 241/1990). Non potendosi ritenere che la predetta istanza sia qualificabile come accesso civico generalizzato, nonostante tale *nomen iuris* le sia stato attribuito, essa dovrà essere delibata secondo la disciplina sopra indicata.


Ne discende, a personale giudizio, l'inaccogliibilità della medesima in ragione della mancanza dell'indicazione di un oggettivo e reale titolo di legittimazione attiva del richiedente – dichiaratosi semplicemente attivista di un'organizzazione, senza peraltro fornire neanche dettagli, riferimenti, riconoscimento giuridico, atto costitutivo ovvero statuto della medesima – nonché alla luce dell'omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell'istanza che, nei fatti, si risolve in un “*controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*”, che costituisce caso espressamente previsto dal legislatore, dall'art. 24 comma 3 L. 241/1990, di esclusione addirittura del diritto di accesso.

Tutto ciò premesso, che è parte integrante e sostanziale del presente documento,

DISPONE

l'inaccogliibilità della medesima istanza in ragione delle motivazioni di cui in premessa per la società richiedente, nonché alla luce dell'indicazione della finalità tese espressamente allo sviluppo di indagine di mercato e di applicazione di ricerca di posti di lavoro disponibili nel settore pubblico e per le condizioni che ricorrono ineguagliabilmente nel caso di specie.

Cordialità.



La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Anna Maria CIOFFI)
(documento firmato digitalmente ai sensi del
C.A.D. e norme ad esso connesse)